

LOTTO 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO



Città metropolitana
di Venezia

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Palazzo Cà Corner San Marco 2662 – 30124 Venezia

Codice Fiscale 80008840276

CODICE CIG: A02E37F134

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	28.02.2024
alle ore	24,00 del	28.02.2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	28.02
------------------------	-------

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	4
Art. 1 - Definizioni.....	5
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio.....	9
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	10
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede.....	10
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori	11
Art. 3 – Durata del contratto	11
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio.....	11
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....	12
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	13
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione.....	13
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione	14
Art. 9 - Forma delle comunicazioni.....	14
Art. 10 – Oneri fiscali	14
Art. 11 – Foro competente	14
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	14
Art. 13 - Interpretazione del contratto	14
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società	14
Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta.....	15
Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio	15
Art. 17 – Clausola Broker	15
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.	16
Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)	16
Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	16
Art. 21 – Delimitazioni territoriali.....	17
Art. 21 – Trattamento dei dati.....	17
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	17
Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione	17
Art. 2 – Esclusioni.....	18

Art. 3 – Beni esclusi dall’assicurazione	21
SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA	21
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero	21
Art.2 – Spese peritali e per consulenti in genere.....	22
Art.3 – Ricorso terzi e locatari	22
Art.4 – Rischio locativo	23
Art. 5 – Maggiori costi.....	23
Art. 6 - Perdita Pigioni.....	24
Art 7 - Spese ricerca guasto	24
Art. 8 - Eventi atmosferici	24
Art. 10 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti.....	25
Art. 11 - Eventi sociopolitici e terrorismo.....	26
Art.12 – Cedimento o franamento, smottamento del terreno	26
Art.13 – Opere di Fondazione.....	26
Art. 14 - Costi di collaudo	27
Art 15 – Crollo e collasso strutturale	27
Art 16 – Eventi sismici/Terremoto - Maremoto	27
Art. 17 - Rottura vetri e cristalli	28
Art. 18 – Ricostruzione archivi	28
Art. 19 - Differenziale storico-artistico	29
Art. 20 – Mancato freddo	29
Art. 21 – Spese peritali per consulenti in genere	30
Art. 22 – Fenomeno elettrico/elettronico	30
Art. 23 – Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano.....	30
Art. 24 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo	30
Art.25 – Danni durante il trasporto dei valori (Portavalori)	32
Art.26 – Contraffazione di valuta.....	33
SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI	33
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro	33
In caso di sinistro il Contraente deve:	33
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno	34
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno.....	34

Art.4 – Mandato dei periti	35
Art.5 - Operazioni peritali	35
Art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	35
Art. 8 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale.....	39
Art.9 - Limite massimo dell'indennizzo.....	40
Art.10 – Pagamento dell'indennizzo.....	40
Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita	40
Art.12 - Rinuncia all'azione di surroga	40
Art.13 – Anticipo indennizzi.....	40
Art.14 – Recuperi.....	41
Art.15 – Certificati rilasciati dall'Autorità	41
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI.....	41
Art.1 – Partite, somme assicurate	41
Art. 2 – calcolo del premio.....	42
Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie.....	42
Art. 4 – Clausola di raccordo (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti)	49
Art. 5 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)	49
Art. 6 – Clausole vessatorie	50

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Allagamento	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o altro liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Apparecchi a impiego mobile	<p>Impianti e apparecchiature che, per loro natura e costruzione, sono atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori delle ubicazioni/stabilimenti del Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature ed elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e ricezione dati, apparecchi di rilevazione in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti e apparecchiature non stabilmente fissate utilizzate su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Sono compresi tra gli apparecchi a impiego mobile i supporti dati a servizio di tali apparecchi.</p>
Archivi e dati elettronici	insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi
Arredo urbano e segnaletica stradale	A titolo esemplificativo e non esaustivo: panchine e sedute in genere, edicole, giochi per bambini, cesti per la raccolta dei rifiuti, fioriere, statue e fontane, rastrelliere porta-biciclette, ciclostazioni, pensiline, bacheche espositive ed informative, attrezzature facenti parte dei percorsi della salute, luminarie e addobbi natalizi e simili, segnaletica stradale verticale (con esclusione degli impianti semaforici ricompresi nella specifica partita), anche con impianto a carica solare, ecc.
Attrezzature/Apparecchiature elettriche-elettroniche	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato quale a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, fotovoltaici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti e opere murarie che siano loro naturale completamento.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurato aggiunto	il soggetto a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Broker	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Connessioni e infrastrutture	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti
Beni mobili	<p>Tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, reti e impianti (come definiti) attrezzature/apparecchiature elettroniche (come definite) programmi in licenza d'uso (come definiti), valori (come definiti), opere e oggetti d'arte (come definiti), mezzi di custodia (come definiti), e merci oltre a macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati al P.R.A., biciclette, arredamento, cancelleria, libri, riviste, attrezzature di laboratorio compresi i materiali di consumo necessari, macchinari di analisi e rilevazione, strumentazione medica, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri enti o affidate al personale del Contraente.</p> <p>Si conviene tra le parti che tutto quanto ricompreso nella definizione "Arredo urbano" si intende assicurato nella partita "beni mobili", ancorché tutti o alcuni dei beni facenti parte di tale elenco siano fissati al terreno o ad altro supporto.</p> <p>Sono compresi nella presente partita i palloni pressostatici quando smontati e ricoverati presso il Contraente.</p>
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Danni diretti	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Dipendenti	Il personale subordinato e parasubordinato che svolge l'attività per conto della Contraente; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti della Contraente gli Amministratori, i collaboratori, gli stagisti, nonché gli agenti delle Forze dell'Ordine, i

	Carabinieri, le guardie giurate di Istituti Privati di Vigilanza
Estorsione	Il reato così come definito dall'art. 629 del Codice Penale
Beni immobili (Fabbricati)	La partita comprende i beni stimati dalla Spett.le Praxi che comprendono: fondazioni, opere edili, impianti fissi generici (elettrico, riscaldamento, condizionamento, sanitario, antincendio, metano, ascensore ecc.), impianti elettronici (impianto telefonico, TVCC, sistemi di allarme, ecc), pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, costruzioni leggere, oneri di urbanizzazione se dovuti, iva sugli acquisti.
Beni immobili (Fabbricati di interesse storico-artistico)	Fabbricati di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53
Eventi sismici/terremoto - maremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
Fenomeno elettrico	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, adibiti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica
Fermentazione	Trasformazione chimica della materia organica
Franamento	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni
Franchigia	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato
Furto	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale
Impianti fotovoltaici	Gli impianti per la produzione di energia elettrica, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme).
Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Infiammabili	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria,

	spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V
Infedeltà dei dipendenti	Furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con al loro complicità
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita, per qualsiasi causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Mezzi di custodia	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere
Opere e oggetti d'arte	<p>Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, orologi, suppellettili, mobili e arredi, antichi o di modernariato, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e in genere cose aventi valore artistico o storico.</p> <p>Non rientrano nella presente definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici sculture, incisioni, collezioni, reperti, tappeti antichi, mobili antichi, libri e riviste di valore storico, manoscritti, disegni e quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta di proprietà del Contraente o di Terzi già assicurato mediante specifica copertura assicurativa stipulata dal Contraente.</p>
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Programmi in licenza d'uso	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti
Rapina	Il reato così come definito dall'art. 628 del Codice Penale
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Rischio locativo	copertura assicurativa a garanzia dei danni subiti dai locali affittati e/o presi in locazione e/o in comodato d'uso, dall'Assicurato e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun

	sinistro resta a carico dell'Assicurato
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Sinistro/Danno	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	La Compagnia di Assicurazione
Sovraccarico neve	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
Supporto dati	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente
Terrorismo	Ogni atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte
Ubicazioni e/o stabilimenti	Tutti i luoghi dove sono ubicati i beni dell'Assicurato anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività sia principale che secondaria, accessoria ecc. o comunque dove abbia un interesse assicurabile. Sono inclusi nella definizione di ubicazioni/stabilimenti anche le aree recintate di pertinenza degli immobili assicurati. Si precisa che immobili tra di loro confinanti e fra di loro collegati da accessi interni, si considerano come un unico stabilimento.
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 del C.C.
Valori	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

Ente Territoriale – Città Metropolitana.

L'Attività assicurata è quella istituzionale esercitata dalla **Città Metropolitana di Venezia** ai sensi di quanto previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, e Normative in genere in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A condizione che esista interesse assicurabile o che per il Contraente gravi l'obbligo di assicurare anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per l'esercizio delle attività della Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nel mondo attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I beni mobili si intendono garantiti anche se ubicati presso immobili di terzi o gestiti da terzi anche in occasione di fiere, esposizioni e simili, e anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità dei beni assicurati, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, e manutenzione straordinaria.

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2024 e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2027 senza tacito rinnovo.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i, i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le

successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, alcune somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà conteggiato alla fine di ogni periodo assicurativo come disciplinato all'Art. 7 "Leeway clause" della Sezione 5.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, così come quelle relative all'adeguamento del premio, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente delle apposite appendici ritenute corrette emesse dalla Società.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati o di mancato pagamento dei premi di regolazione/adeguamento non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Ferme le esenzioni già previste all'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile \geq 110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE BASE]

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE MIGLIORATIVA N. 1]

Tale condizione non si applica al presente contratto.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell'Art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adequamento premio".

Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, ecc.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di

fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Il Contraente deve adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto con eccezione di quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dal Contraente.

Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 3 mesi dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 17 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 7% del premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si da atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società(Assicuratori);

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori).

Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

VERSIONE 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

VERSIONE 3 - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21 – Delimitazioni territoriali

Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;
- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhstan, Kirgizstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;
- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- Cuba, Haiti, Venezuela.

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

Art. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso dall'art. 2 "Esclusioni" della presente Sezione.

Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1912 c.c. i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo e, in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato deve rispondere.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

La presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come sopra indicato, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

Art. 2 – Esclusioni

La Società, non è obbligata unicamente a risarcire i danni causati da:

- 1) atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di altri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- 4) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- 5) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- 6) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- 7) infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 8) umidità, stitico, insalubrità dei locali;
- 9) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita. Ai fini della presente esclusione per "infedeltà dei dipendenti" si intende il furto e/o l'appropriazione indebita attuata dai dipendenti o da terzi ma con la complicità dei dipendenti;
- 10) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- 11) smarrimenti e/o ammanchi riscontrati in sede di inventario, salvo quanto espressamente derogato;
- 12) perdite di mercato;

- 13) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto eventualmente ed espressamente ricompreso;
- 14) eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni e alluvioni, salvo quanto espressamente ricompreso;
- 15) guasti alle macchine, salvo quanto eventualmente espressamente derogato
- 16) i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- 17) i danni attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, i danni di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità;
- 18) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 19) i danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione in essere.

La presente polizza non comprende inoltre i danni:

- 20) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; in caso di scoppio di macchine o impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto che hanno provocato il danno;
- 21) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi di macchinari; non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- 22) trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli stabilimenti ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Portavalori";
- 23) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

Inoltre:

24) Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

- perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:
 - un "Atto Cyber" (→definizione) ovvero ad un "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.
Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
 - la perdita fisica o il danno alla proprietà;
 - qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso "Malware" o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi "Sistema informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

25) Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 3 – Beni esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (salvo quanto facente parte degli oggetti d'arte assicurati) e degli oggetti rinvenuti registrati e riposti in cassaforte);
2. Strade, terreni e pavimentazioni non di pertinenza dei fabbricati assicurati;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso;
4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere (salvo quanto espressamente compreso in polizza);
5. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente;
6. Automezzi iscritti al PRA di proprietà del Contraente, aeromobili e natanti;
7. per la sola garanzia furto/rapina i beni, le cose e gli oggetti in rame salvo che facenti parte degli oggetti d'arte assicurati.

SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo previsto dal contratto per tale garanzia, alla Sezione 6 alla voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza.

Limitatamente al punto c) la presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Rimozione e smaltimento di enti non assicurati".

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

La Società risarcisce inoltre le spese sostenute per smontare, rimuovere, trasportare conservare e ricollocare e rimontare le cose mobili di terzi non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nei soli casi in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione fabbricati danneggiati, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo di € 15.000,00.

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 2]

Il Contraente/Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione a saldo del sinistro, il pagamento di un acconto, fino al 50% dell'importo indennizzabile per spese di demolizione e sgombero, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, e che le spese previste siano giustificate, redicontate e ragionevolmente superiori all'importo di € 100.000,00.

Compatibilmente con quanto previsto al capoverso che precede, la Società adempirà all'obbligazione entro 30 giorni dalla data della dichiarazione dello stato di crisi ai sensi dell'Art 106, comma a), LR 11/2001 Regione Veneto.

Art.2 – Spese peritali e per consulenti in genere

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5 "Procedura per la valutazione del danno" , nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Spese Peritali e per consulenti in genere".

Art.3 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito e riportato nell'apposita partita, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del

[OPZIONE BASE]

15% del massimale stesso.

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 3]

30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art.4 – Rischio locativo

La Società garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui utilizzati, presi in locazione e/o in comodato d'uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 5 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi di pubblica utilità e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro.

A titolo a titolo esemplificativo e non limitativo verranno indennizzate le spese di:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, rete internet, ecc.;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- uso di impianti o apparecchi sostitutivi;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- lavoro straordinario, notturno o festivo.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Maggiori Costi".

Art. 6 - Perdita Pigionari

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Perdita pigioni".

Art 7 - Spese ricerca guasto

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di liquidi o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Spese ricerca guasto".

Art. 8 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trasportate, sollevate ecc, pioggia, grandine, neve.

I danni causati da pioggia, grandine e neve relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

La Società non risponde

- a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- b) Dei danni causati da cedimenti, o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- c) dei danni subiti da:
 - insegne e antenne;
 - cose poste all'aperto non per naturale destinazione.

Relativamente agli enti all'aperto per loro naturale destinazione, sono esclusi i danni dovuti al graduale deterioramento, logorio, usura quale conseguenza naturale degli effetti graduali degli agenti atmosferici.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

Restano tuttavia esclusi i danni ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia).

Ghiaccio e gelo

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dell'Interruzione dell'energia termica/riscaldamento.

Grandine (su fragili)

la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

1. serramenti, vetrate e lucernari in genere;
2. lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Eventi atmosferici".

Art. 9 – Acqua piovana

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:

- a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

Art. 10 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stilloidismo, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

d) subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

Art. 11 - Eventi sociopolitici e terrorismo

La Società risponde dei danni occorsi al patrimonio assicurato a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato.

La Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

Limitatamente alla garanzia Terrorismo e Sabotaggio Organizzato, la Società non indennizza i danni derivanti da:

- contaminazione a mezzo di sostanze dannose chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- interruzione di servizi quali erogazione di energia, gas, acqua e contaminazioni.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Eventi sociopolitici" e "terrorismo e sabotaggio".

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art.12 – Cedimento o franamento, smottamento del terreno

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da cedimento, franamento, smottamento del terreno.

Sono comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Cedimento o franamento e smottamento del terreno".

Art.13 – Opere di Fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto all'art 6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Opere di fondazione".

Art. 14 - Costi di collaudo

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari di merci o altri enti a seguito di evento risarcibile a termini di polizza anche se tali enti risultano apparentemente illesi ma vi sia il ragionevole dubbio che possono aver subito danni.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Costi di collaudo".

Art 15 – Crollo e collasso strutturale [OPZIONE BASE]

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati. Restano esclusi i danni causati o conseguenti a:

- errori di progettazione o di calcolo, o a difetto di costruzione o vizio di materiali, nonché sovraccarico delle strutture portanti;
 - i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenuti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
 - interventi di manutenzione straordinaria;
 - mancata o insufficiente manutenzione;
 - terremoto, maremoto, inondazione, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
 - effetti graduati degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine ed incrostazioni.
- Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Crollo e collasso strutturale".

Art 15 – Crollo e collasso strutturale [VARIANTE MIGLIORATIVA N. 4]

La garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Crollo e collasso strutturale".

Art 16 – Eventi sismici/Terremoto - Maremoto

la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, maremoto e fenomeni tellurici in genere. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) danni connessi al furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Eventi Sismici/terremoto-maremoto".

Art. 17 - Rottura vetri e cristalli

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre di cristallo o mezzo cristallo, specchio o vetro fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale tanto all'interno che all'esterno dei locali, su porte o bussole, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente polizza. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Dalla presente garanzia e relativa limitazione sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale simile per rivestimento di edifici, comprese le c.d. facciate continue, che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Vetri e cristalli".

Art. 18 – Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La Società tuttavia non risponde dei danni relativi alla perdita di archivi dovuti a:

- presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
- avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia é prestata, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Ricostruzione archivi".

Art. 19 - Differenziale storico-artistico

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati assicurati anche se di interesse storico artistico è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi; pertanto, relativamente alle partite "Fabbricati" e "Fabbricati storici - artistici", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 – Sezione 4 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 20 – Mancato freddo

La Società risponde dei danni subiti da beni posti in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- b) fuori uscita del liquido refrigerante

conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o altre sostanze utilizzate allo scopo o di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Gli eventi di cui ai punti a) e b) sono assicurati anche se causati da atti dolosi e/o eventi sociopolitici.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Mancato freddo".

Art. 21 – Spese peritali per consulenti in genere

La Società assicura le quote erogate a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Spese peritali per consulenti in genere".

Art. 22 – Fenomeno elettrico/elettronico

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita Beni mobili, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici-elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Fenomeno elettrico/elettronico".

Art. 23 – Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano

La Società sulla base delle garanzie prestate con la presente polizza indennizza i danni subiti dalla Rete di illuminazione pubblica, dagli impianti semaforici, dalla segnaletica stradale e dall'arredo urbano.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale e arredo urbano".

Art. 24 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita dei beni assicurati a seguito di furto (anche perpetrato con destrezza), rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali), scippo e/o estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono compresi in garanzia i compensi dovuti a Terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva nonché le eventuali spese documentate sostenute per provvedere all'ammortamento titoli.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Furto – rapina – estorsione – scippo".

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti fabbricati e/o locali e/o aree recintate (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 "guasti cagionati dai ladri".

Eventuali danni subiti dai beni assicurati per atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio" (la franchigia prevista per la garanzia "Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio" verrà applicata esclusivamente ai danni riconducibili ad atto vandalico).

Salvo per quanto riguarda gli enti posti all'aperto per loro naturale destinazione e/o per quanto diversamente stabilito in polizza, è condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto, che le cose assicurate siano poste all'interno degli stabilimenti.

La Società indennizza le cose assicurate in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- I. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi, e simili;
- II. utilizzando chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione, in questo caso, che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;
- III. per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- IV. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

I termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali ulteriori difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque riposti all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l'accesso di pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

Furto di beni all'interno di veicoli. La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato quando i beni si trovano all'interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o non dello stesso, durante il loro trasporto - compresa la sosta - a condizione che vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo, e siano rispettate le seguenti condizioni:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, e sia provvisto di tetto rigido;
- i beni siano riposti in modo da non siano visibili dall'esterno;
- durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 06.00) i veicoli siano ricoverati rimesse private chiuse a chiave oppure rimesse pubbliche custodite o in cortili chiusi da recinzione o in parcheggi custoditi.
- il furto venga denunciato alle Autorità competenti.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Furto di beni all'interno di veicoli".

Furto commesso e/o agevolato da dipendenti del Contraente/Assicurato. La garanzia è estesa al furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Furto di valori. Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte all'interno dei fabbricati.

Le garanzie rapina ed estorsione sono prestate anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato.

Furto con destrezza. L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza avvenuto all'interno dei locali durante l'orario di apertura al pubblico, fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Furto con destrezza" a condizione che il sinistro sia denunciato alle autorità competenti entro i 3 giorni immediatamente successivi alla data di accadimento.

Reintegro automatico. Resta inteso che in caso di sinistro furto/rapina/estorsione la somma assicurata per ciascuna partita si intenderà automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

Mancanza di custodia o disabitazione. La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

Spese di recupero beni ritrovati

La garanzia viene estesa, alle spese di recupero per ricovero, custodia e rientro dei beni ritrovati/recuperati a seguito furto/rapina/estorsione/scippo.

Art.25 – Danni durante il trasporto dei valori (Portavalori)

La Società assicura la perdita di "valori" per qualsiasi causa durante il loro trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato, purché tale trasporto sia affidato:

- a) a uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avviene per colpa o dolo imputabile a quest'ultimi o a seguito di infortunio o improvviso malore occorso agli stessi durante il trasporto dei valori;
- b) a Istituti specializzati nel trasporto dei valori (con esclusione delle Poste). In tale caso la polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- contratto dell'Assicurato con suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;

- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Il trasporto potrà essere effettuato dai dipendenti del Contraente (purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni) con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

Art.26 – Contraffazione di valuta

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Contraffazione di valuta".

Art. 27 – Danni da movimentazione interna

La Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate da rottura o danneggiamento accidentali occorsi in seguito ad operazioni di carico, scarico, spostamento, riordino o sistemazione effettuato nell'ambito delle aree in cui opera il Contraente, sia mediante mezzi meccanici che manualmente.

Resta tuttavia inteso e convenuto che la Società sarà obbligata solo in quanto le rotture ed i danneggiamenti avvengano in occasione di operazioni di cui sopra.

Per le cose assicurate imballate, la copertura sarà operativa anche qualora i danni siano visibili e l'imballo non presenti segno di danneggiamento

SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

f) In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

[OPZIONE BASE]

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 5]

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata. Si conviene tra le Parti che il perito incaricato dalla Società dovrà essere beneviso dal Contraente. In assenza di richiesta di modifica del perito da parte del Contraente entro 7 giorni dalla comunicazione del nominativo scelto dalla Società, il perito incaricato si intenderà accettato. Nel caso in cui il Contraente richiedesse la modifica del perito incaricato la Società provvederà tempestivamente in tal senso incaricando un diverso professionista e sottoponendo il nominativo al Contraente per l'accettazione.

b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 5 della Sezione 3 "Spese Peritali" della presente polizza.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione "Obblighi in caso di sinistro".
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione " Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

A) In caso di perdita totale del bene

I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);

II) per le infrastrutture interrato, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e rinterrii;

III) per i beni mobili in generale: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, caratteristiche, prestazioni ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, doganali e fiscali;

IV) per le opere d'arte: il valore di mercato al momento del sinistro;

V) per le apparecchiature elettroniche con vetustà non superiore a 5 anni: il costo di rimpiazzo a nuovo del bene, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Per i beni con vetustà superiore a 5 anni, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

VI) per i valori: il valore nominale degli stessi.

B) in caso di danno parziale:

I) Il costo integrale per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

i danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come sopra determinati. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nel presente contratto.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 60 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto beni immobili (fabbricati) e beni mobili in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio in via permanente alla data del sinistro.

b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..

e) Per i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

f) Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

g) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

h) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

i) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera.

k) "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna ubicazione ed in aggiunta alla stessa, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite.

Art. 7 – Assicurazione con dichiarazione di valore (stima)

A) Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite stimate:

1.A - BENI IMMOBILI (FABBRICATI/FABBRICATI STORICI)

1.B - BENI IMMOBILI (FABBRICATI STORICI ESENTI IMPOSTE)

comprendono la totalità del patrimonio immobiliare delle partite assicurate e sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri previsti dalla presente polizza, dalla Società specializzata **PRAXI** che ha effettuato la stima iniziale e i successivi aggiornamenti dei quali viene data copia dal Contraente alla Società con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita di pertinenza riportata in polizza.

Il Contraente/Assicurato, dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono il valore dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare.

Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita di pertinenza riportata in polizza.

B) Limitatamente alle somme/partite assicurate stimate, ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..

C) Il Contraente/Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione (ed entro 180 giorni da questo), un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, aggiornato al 28 febbraio di ogni anno, redatto dallo stimatore indicato al punto A o da altro stimatore benevisito dalla Società.

L'elaborato deve essere inoltrato alla Società entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso da parte della Società di Stima.

D) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto A) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari nonché da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate al punto sopra indicato comportino, nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 1907 C.C.), quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di riferimento, maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra, non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati, nei valori di polizza soggetti al presente articolo;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto di cui sopra, l'entrata in garanzia dei quali, verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

E) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi. Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente maggiorazioni superiori al 30% di cui alla leeway contrattualizzata rispetto agli ultimi valori indicati in polizza l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

L'appendice di aggiornamento del premio per l'annualità in corso verrà conteggiata applicando, ai valori in aumento o in riduzione aggiornati e rientranti, in caso di aumento, nella leeway contrattualizzata in polizza, il tasso di polizza previsto per ciascuna partita.

Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti registrati nel periodo considerato e ricompresi, in caso di aumento, nella leeway del 30%. Sui saldi dei valori in aumento o in riduzione verrà calcolata la regolazione premio applicando i tassi di polizza relativi a ciascuna partita ridotti al 50%.

Le differenze attive o passive relative sia alla regolazione che all'aggiornamento premio dovranno essere corrisposte nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - regolazione/aggiornamento premio"

La presente regolamentazione ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza

Art. 8 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite assicurate nella forma a valore intero e soggette all'art. 1907 del C.C. risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale

risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di € 25.000,00.

Art.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione "Limite massimo di indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.12 - Rinuncia all'azione di surroga

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente/Assicurato nonché delle persone delle quali lo stesso si avvale nello svolgimento della propria attività.

Salvo il caso di dolo, e a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, la Società rinuncia altresì al diritto di surroga nei confronti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, che utilizzano beni di proprietà della Contrente a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proprie attività.

Art.13 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano

sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art.14 – Recuperi

In caso di recupero di valori o di quanto assicurato alla partita beni mobili la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla polizza per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

Art.15 – Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno del Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.).

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Partite, somme assicurate

PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE
1A	Beni immobili (Fabbricati)	€ 1.237.794.000,00
1B	Beni immobili (Fabbricati di interesse storico artistico (DL n.42/2004 esenti ex L n. 53/1983))	€ 506.285.000,00
2	Beni mobili a P.R.A.	€ 10.000.000,00
3	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00

4	Spese demolizione e sgombero	€ 3.000.000,00
TOTALE		€ 1.762.079.000,00

Art. 2 – calcolo del premio

PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE	Tasso lordo (promille)	Premio lordo Euro
1A	Beni immobili (Fabbricati)	€ 1.237.794.000,00		€
1B	Beni immobili (Fabbricati di interesse storico artistico (DL n. 42 esenti ex L. n. 53/1983))	€ 506.285.000,00		€
2	Beni mobili a	€ 10.000.000,00		€
3	Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00		€
4	Spese demolizioni e sgombero	€ 3.000.000,00		€
TOTALE		€ 1.762.079.000,00		€
TASSO LORDO PER FURTO/RAPINA/ESTORSIONE (da applicare ai sensi di quanto previsto alla Sezione 4, art. 24 "Furto/rapina/estorsione/scippo")			%

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	..=
Imposte	€	..=
TOTALE	€	..=

Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e i relativi scoperti e franchigie.

Si precisa che i limiti / sottolimiti sotto indicati devono intendersi in aumento alle franchigie e scoperti convenuti. Nel caso in cui il limite e/o lo scoperto/franchigia sia "per ubicazione" con tale dicitura si intende il singolo fabbricato e relativo contenuto, salvo per quanto riguarda la partita "Impianti di illuminazione pubblica e

impianti semaforici” per cui, in considerazione della tipologia di beni, con “ubicazione” si intende riferirsi all’intera partita assicurata.

Resta comunque inteso fra le Parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie e/o scoperti diversi, l’indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della franchigia e/o scoperto più elevato.

[OPZIONE BASE] MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO (STOP LOSS)	€ 100.000.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N.6/A] MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO (STOP LOSS)	€ 125.000.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N.6/B] MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO (STOP LOSS)	€ 150.000.000,00

OPZIONE BASE FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO	€ 5.000,00 salvo quanto diversamente contrattualizzato
OPZIONE MIGLIORATIVA N. 7/A FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO	€ 2.500,00 salvo quanto diversamente contrattualizzato
OPZIONE MIGLIORATIVA N. 7/B FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO	NESSUNA FRANCHIGIA FRONTALE salvo quanto diversamente contrattualizzato

ALTRI SOTTOLIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE

GARANZIA	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE PER SINISTRO
[OPZIONE BASE] Spese di demolizione e Sgombero	La somma assicurata alla partita Spese demolizione e sgombero in aggiunta a quanto previsto alla Sezione 3 art. 2 Sottolimito per Rimozione e	nessuna

	smaltimento di enti non assicurati (Sezione 4 art. 1 lettera c) € 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 8/A] Spese di demolizione e Sgombero	La somma assicurata alla partita Spese demolizione e sgombero in aggiunta a quanto previsto alla Sezione 3 art. 2 Sottolimito per Rimozione e smaltimento di enti non assicurati (Sezione 4 art. 1 lettera c) € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 8/B] Spese di demolizione e Sgombero	La somma assicurata alla partita Spese demolizione e sgombero in aggiunta a quanto previsto alla Sezione 3 art. 2 Sottolimito per Rimozione e smaltimento di enti non assicurati (Sezione 4 art. 1 lettera c) € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna
valanghe, slavine, caduta massi	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 10.000.000,00	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 30.000,00 per sinistro
Maggiori Costi (Sezione 4 art. 5)	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna
Perdita pigioni (Sezione 4 art. 6)	€ 250.000 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna
Spese di ricerca guasto (Sezione 4 art. 7)	€ 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo	franchigia frontale
OPZIONE BASE Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 8)	70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 30.000.000,00	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 15.000,00 da applicarsi ad ogni ubicazione danneggiata

	<p>Sottolimito grandine: € 5.000.000,00 per sinistro</p> <p>Sottolimito grandine su fragili € 250.000,00 per sinistro</p> <p>Sottolimito sovraccarico neve: € 3.000.000,00 per sinistro</p> <p>Sottolimito ghiaccio e gelo: € 100.000,00 per sinistro</p>	<p>Grandine su fragili: scoperto 10% con il minimo di € 10.000 per sinistro</p> <p>Sovraccarico neve: scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000 per ubicazione danneggiata</p> <p>Ghiaccio e gelo: scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000 per sinistro</p>
<p>[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 9]</p> <p>Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 8)</p>	<p>70% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 30.000.000,00</p> <p>Sottolimito grandine: € 5.000.000,00 per sinistro</p> <p>Sottolimito grandine su fragili € 250.000,00 per sinistro</p> <p>Sottolimito sovraccarico neve: € 3.000.000,00 per sinistro</p> <p>Sottolimito ghiaccio e gelo: € 100.000,00 per sinistro</p>	<p>Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 30.000,00 per sinistro</p> <p>Grandine su fragili: scoperto 10% con il minimo di € 10.000 per sinistro</p> <p>Sovraccarico neve: scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000 per ubicazione danneggiata</p> <p>Ghiaccio e gelo: scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000</p>
<p>[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 10/A]</p> <p>Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 8) – garanzia specifica danni da penetrazione di acqua marina , maree in deroga alle esclusioni previste dalle Condizioni Particolari “Eventi Atmosferici, “Inondazioni, Alluvioni ed allagamenti”</p>	<p>€ 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo</p>	<p>Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 30.000,00 per sinistro</p>
<p>[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 10/B]</p> <p>Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 8) – garanzia specifica danni da penetrazione di acqua marina , maree</p>	<p>€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo</p>	<p>Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 30.000,00 per sinistro</p>

in deroga alle esclusioni previste dalle Condizioni Particolari "Eventi Atmosferici, "Inondazioni, Alluvioni ed allagamenti"		
Acqua piovana (Sezione 4 art. 9)	€ 100.000,00 per sinistro e anno	Franchigia frontale
OPZIONE BASE Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Sezione 4 art. 10)	€ 2.500.000 per sinistro e per periodo assicurativo	INONDAZIONI – ALLUVIONI Scoperto 20% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e per singola ubicazione ALLAGAMENTI Scoperto 10% con il minimo pari alla franchigia frontale
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 11] Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Sezione 4 art. 10)	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 10.000.000,00	INONDAZIONI – ALLUVIONI Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e per singola ubicazione ALLAGAMENTI Scoperto 10% con il minimo pari alla franchigia frontale
Eventi Socio-politici, Terrorismo e sabotaggio (Sezione 4 art. 11)	EVENTI SOCIOPOLITICI 80% della somma assicurata per singola ubicazione TERRORISMO E SABOTAGGIO € 25.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	EVENTI SOCIOPOLITICI scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 2.500,00 TERRORISMO E SABOTAGGIO € 15.000,00 per sinistro
Cedimento, franamento, smottamento del terreno (Sezione 4 art. 12)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000,00
OPZIONE BASE Opere di fondazione (Sezione 4 art. 13)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di

		€ 10.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 12] Opere di fondazione (Sezione 4 art. 13)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
Costi di collaudo (Sezione 4 art. 14)	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
OPZIONE BASE Crollo e collasso strutturale (Sezione 4 art. 15)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 13/A] Crollo e collasso strutturale (Sezione 4 art. 15)	€ 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 13/B] Crollo e collasso strutturale (Sezione 4 art. 15)	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
OPZIONE BASE Eventi sismici/Terremoto -maremoto (Sezione 4 art. 16)	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 40.000.000,00	scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 14] Eventi sismici/Terremoto -maremoto (Sezione 4 art. 16)	10% delle somme complessivamente assicurate con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 40.000.000,00	scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00
Vetri e cristalli (Sezione 4 art. 17)	€ 2.500 per singola lastra con il limite di € 50.000 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 250 per singola lastra
Ricostruzione archivi (Sezione 4 art. 18)	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Differenziale storico artistico (Sezione 4 art. 19)	€ 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna

Mancato freddo (Sezione 4 art. 20)	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale											
OPZIONE BASE Spese peritali e per consulenti in genere (Sezione 4 art. 21)	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna											
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 15] Spese peritali e per consulenti in genere (Sezione 4 art. 21)	€ 100.000,00 per sinistro e € 200.000 per periodo assicurativo	nessuna											
OPZIONE BASE Fenomeno elettrico/elettronico (Sezione 4 art. 22)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro											
[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 16] Fenomeno elettrico/elettronico (Sezione 4 art. 22)	€ 350.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro											
Rete illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale e arredo urbano (Sezione 4 art. 23)	Sottolimito di € 250.000 compreso nella partita 2 Beni Mobili a P.R.A.	Franchigia frontale per sinistro											
Furto – rapina – scippo – estorsione (Sezione 4 art. 24)	<p>€ 250.000 per sinistro e periodo assicurativo con i seguenti sottolimiti:</p> <table border="1"> <tr> <td>Beni mobili: € 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo con il limite di € 100.000 per sinistro e per anno in caso di opere d'arte</td> <td rowspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Beni mobili : franchigia frontale</td> </tr> <tr> <td>Valori: € 1.000 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri: € 500,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri a palloni pressostatici (montati): € 1.000 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e</td> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati € 500,00 per</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Valori: €. 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo</td> </tr> <tr> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e</td> </tr> </table>	Beni mobili: € 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo con il limite di € 100.000 per sinistro e per anno in caso di opere d'arte	<table border="1"> <tr> <td>Beni mobili : franchigia frontale</td> </tr> <tr> <td>Valori: € 1.000 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri: € 500,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri a palloni pressostatici (montati): € 1.000 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e</td> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati € 500,00 per</td> </tr> </table>	Beni mobili : franchigia frontale	Valori: € 1.000 per sinistro	Guasti cagionati dai ladri: € 500,00 per sinistro	Guasti cagionati dai ladri a palloni pressostatici (montati): € 1.000 per sinistro	Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e	Spese custodia/recupero beni ritrovati € 500,00 per	Valori: €. 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;	Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e	
Beni mobili: € 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo con il limite di € 100.000 per sinistro e per anno in caso di opere d'arte	<table border="1"> <tr> <td>Beni mobili : franchigia frontale</td> </tr> <tr> <td>Valori: € 1.000 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri: € 500,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri a palloni pressostatici (montati): € 1.000 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e</td> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati € 500,00 per</td> </tr> </table>	Beni mobili : franchigia frontale		Valori: € 1.000 per sinistro	Guasti cagionati dai ladri: € 500,00 per sinistro	Guasti cagionati dai ladri a palloni pressostatici (montati): € 1.000 per sinistro	Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e	Spese custodia/recupero beni ritrovati € 500,00 per					
Beni mobili : franchigia frontale													
Valori: € 1.000 per sinistro													
Guasti cagionati dai ladri: € 500,00 per sinistro													
Guasti cagionati dai ladri a palloni pressostatici (montati): € 1.000 per sinistro													
Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e	Spese custodia/recupero beni ritrovati € 500,00 per												
Valori: €. 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;													
Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo													
Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 10.000 per sinistro e													

	<p>periodo assicurativo</p> <p>Furto di beni all'interno di veicoli: € 3.000,00 per sinistro e periodo assicurativo</p> <p>Furto con destrezza: € 1.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.</p>	<p>sinistro</p> <p>Furto di beni all'interno di veicoli: € 500,00 per sinistro</p> <p>Furto con destrezza: € 100,00 per sinistro</p>
Danni durante il trasporto di valori (PORTAVALORI) (Sezione 4 art. 25)	€ 10.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	nessuna
Contraffazione di valuta (Sezione 4 art. 27)	€ 2.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 4 – Clausola di raccordo (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti)

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, la Società ritenesse di emettere due polizze separate a copertura, rispettivamente, delle partite soggette a tassazione e di quelle esenti, si conviene che le due polizze debbano essere considerate contratto unico a tutti gli effetti, compresa la gestione dei sinistri.

Pertanto la denuncia di sinistro inoltrata su uno solo dei due contratti si intenderà automaticamente effettuata anche sull'altro numero di polizza escluso, fin da ora, qualsiasi pregiudizio al riguardo.

Si conviene inoltre che, trattandosi di polizza unica, ancorché emessa con due separati numeri di rubricazione, i limiti di indennizzo, sottolimiti e scoperti e franchigie dovranno essere applicati una sola volta ad ogni sinistro ancorché lo stesso coinvolga sia le partite tassabili che quelle esenti.

Art. 5 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

SOCIETA'	AGENZIA	PERCENTUALE DI RITENZIONE

Il Contraente

La Società

Art. 6 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adequamento del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 11 Foro competente

Sezione 2 Art. 19 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 20 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 3 Art. 2 Esclusioni

Sezione 5 Art. 6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Sezione 5 Art. 7 Assicurazione con dichiarazione di valore (stima)

Sezione 5 Art. 8 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

Il Contraente

La Società
